

[REDACTED]

APPELLATI CONTUMACI

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.12.2017, sentito il difensore di [REDACTED], unico comparso,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 287 288 c.p.c.

Sulla richiesta di [REDACTED] di correzione di errore materiale della sentenza n. 3891/2015 pubblicata il 12.10.2015, passata in giudicato il 12.4.2016, con la quale, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] (tutti ritualmente citati nel presente procedimento incidentale) sono stati condannati in solido a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite del primo e del secondo grado di lite, omettendo di disporre la condanna degli stessi in solido al pagamento delle spese di CTU e di CTP svoltesi nel corso del giudizio di primo grado

Ritenuto che la richiesta possa essere accolta con riferimento alle spese di CTU, come liquidate provvisoriamente dal Tribunale (il quale ha omissis ogni statuizione definitiva in sentenza in merito alle spese di CTU), in quanto le spese di CTU rientrano tra quelle di cui la parte vittoriosa (in questo caso in totale accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza di primo grado) ha diritto al rimborso poiché rientrano tra i costi processuali (ex multis Cass. civ., sez. 6-2, sent. n. 17739 del 7.9.2016);



la omissione di pronuncia della Corte costituisce dunque errore materiale, rientrando il rimborso anche delle spese di CTU, oltre che delle spese di difesa, tra le disposizioni che pianamente discendono dall'accoglimento dell'appello secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.;

osservato che al contrario la richiesta non può essere accolta con riferimento alle spese della CT di parte, in assenza di qualsiasi allegazione che consenta di ritenere la stessa necessaria, alla luce del chiaro ed esaustivo contenuto della CTU e del disposto di cui all'art. 92 comma 1 c.p.c., secondo cui possono essere rimborsate alla parte vittoriosa le spese che non siano ritenute eccessive o superflue (cfr. la stessa Cass. 84/2013 citata dal ricorrente)

P.Q.M.

Letti gli artt. 287 – 288 c.p.c.,

dispone la correzione della sentenza n. 3891/15 nel senso che, a pag. 7 rigo nel dispositivo dopo le parole "Condanna [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] in solido a rimborsare a [redacted] le spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in €4.800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre oneri fiscali e previdenziali" si aggiungono le parole "oltre al rimborso delle spese di CTU come liquidate in primo grado".

Incarica la Cancelleria dell'annotazione del presente provvedimento sull'originale della sentenza.

Letto l'art. 121 disp. att. c.p.c manda la Cancelleria per la notificazione alle parti del presente provvedimento.

Milano, 2 gennaio 2018

Il Presidente

Walter Saresella

